REGOLAMENTO (CEE) N. 387/78 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 1978
relativo alla vendita speciale di talune carni bovine congelate trasferite all'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2584/77 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che taluni quantitativi di carni trasferiti all'organismo d'intervento italiano in applicazione del regolamento (CEE) n. 2453/76 si sono alterati durante il trasporto ; che è pertanto necessario consentire all'organismo d'intervento italiano di vendere queste carni a prezzi inferiori a quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, relativo alle modalità d'applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2310/77 (4), dal regolamento (CEE) n. 560/77 della Commissione, del 17 marzo 1977, che fissa i prezzi di vendita di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 809/77 (6), e dal regolamento (CEE) n. 2633/77 della Commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i prezzi di vendita di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2875/76 e (CEE) n. 35/77 (7) ;

considerando che a norma delle disposizioni finanziarie che disciplinano le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri questi ultimi sono responsabili di qualsiasi calo quantitativo e qualitativo ; che, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione, occorre prevedere che rimanga a carico dello Stato membro in oggetto la differenza tra i prezzi stabiliti dai predetti regolamenti e i prezzi che saranno effettivamente riscossi dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano è autorizzato a vendere, a mezzo trattativa privata e a prezzi inferiori a quelli stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77, circa 80 tonnellate di carni bovine congelate disossate facenti parte del quantitativo messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento danese in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76.

2. L'organismo d'intervento italiano è tenuto a versare sul conto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70 l'importo dei prezzi stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77, moltiplicati per il quantitativo effettivamente venduto in conformità del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(2) GU n. L 301 del 25. 11. 1977, pag. 6.
(3) GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.
(4) GU n. L 269 del 21. 10. 1977, pag. 25.
(5) GU n. L 71 del 18. 3. 1977, pag. 27.
(6) GU n. L 98 del 22. 4. 1977, pag. 10.
(7) GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 22.